



Cagliari li 06 marzo 2020

Prot. 37/P/2020

Alle Cooperative associate

Ai Presidenti Territoriali

LORO SEDI

Oggetto: Cassa integrazione ordinaria e in deroga- informativa ,

Preg.mo Presidente,

nel comunicarti che dal giorno 8 marzo p.v. sarà possibile presentare alla Regione Sardegna, attraverso il sistema S.I.L, le domande per la cassa integrazione in deroga, abbiamo ritenuto opportuno riepilogare , anche alla luce delle ultime circolari INPS, il quadro complessivo delle norme.

**CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E IN DEROGA:
Come funziona, quanto dura, come e chi può richiederla**

Decreto Cura Italia

Il decreto estende la Cassa integrazione in deroga a tutta l'Italia e a tutti i lavoratori, compresi quelli di aziende con meno di 5 dipendenti che, a causa del coronavirus, (COVID 19) si trovano costretti a sospendere l'attività o vedono una sostanziale riduzione del lavoro, e per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Tutti possono richiedere la CIG in deroga per una durata massima di 9 settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 23 agosto 2020;
Possibilità estesa anche a quelle imprese che già ora beneficiano della cassa integrazione straordinaria.



Anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario, sempre per un periodo non superiore alle 9 settimane.

Il **FIS** si applica per tutte quelle tipologie di impresa che non sono coperte dalla Cassa Integrazione Ordinaria (Cigo) e dalla Cassa Integrazione straordinaria (Cigs)

Il trattamento ordinario ovviamente sospende e sostituisce il fondo precedente.

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane". (**ACCORDO QUADRO**)

In pratica, la cassa integrazione in deroga viene estesa anche a tutti coloro che normalmente ne sono esclusi: datori di lavoro privati tra cui i lavoratori agricoli, della pesca e del terzo settore.

Rimangono esclusi invece dal provvedimento i datori di lavoro domestico.

Come richiederla

Le aziende con più di 5 dipendenti devono presentare domanda per accedere alla cassa integrazione ordinaria direttamente all'INPS con la causale "emergenza COVID-19 nazionale".

Per il settore agricolo, escluso quello della trasformazione agroindustriale dei prodotti, si può accedere presentando domanda di CISOA all'INPS, per tutti i lavoratori agricoli a tempo indeterminato con causale "emergenza COVID-19 CISOA".

I lavoratori potranno ricevere un assegno direttamente da parte dell'INPS in modo da coprire un massimo di 9 settimane per il periodo che va dal 23 marzo (periodo dal 23/02/2020 al 22/03/2020 è per pura fantasia dell'INPS definito di neutralizzazione) al 23 agosto 2020. L'indennità prevista è pari all'80% della retribuzione.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali,

Il decreto prevede che ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro



dipendente alla data del 17.03.2020, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600€.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Accordo quadro regionale

Ambito di applicazione CIGD.

Ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGD) tutti i datori di lavoro del settore privato (a titolo esemplificativo: **aziende industriali, artigiane, del terziario, comprese cooperative, datori di lavoro non imprenditori, associazioni e fondazioni**), ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazioni le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, con riferimento alle unità produttive o operative di qualsiasi dimensione situate in Sardegna per i propri dipendenti a cui sia stata totalmente sospesa o ridotta parzialmente la prestazione lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Posso essere beneficiari del trattamento di CIGD anche gli operai agricoli a tempo determinato in forza al 23 febbraio 2020 con riferimento alle ore o giornate effettuate in media nei 12 mesi o nel minor periodo d'impiego dell'anno precedente e tenuto conto della settimana lavorativa prestata in regime di cinque o di sei giornate.

Possono altresì beneficiarne gli addetti alla pesca marittima o in acque interne e lagunari, se assunti, imbarcati a qualsiasi titolo e/o iscritti nel ruolino d'equipaggio o comunque impiegati anche senza l'uso di natanti alla data del 23 febbraio. Per tali addetti, il riferimento sarà la giornata lavorativa e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative, con riferimento al numero delle giornate lavorative, anche non continuative

Per tutti i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e oneri accessori, per quelli agricoli le ore o giornate di trattamento integrativo in deroga sono computate quale lavoro effettivo ai fini del diritto alla prestazione di disoccupazione agricola.

Decorrenza e durata della prestazione CIGD

La Cassa integrazione in deroga può avere decorso a far data dal 23 febbraio e fino al 23 agosto, nel limite di una durata massima di nove settimane, salvo proroghe future.

Condizioni per l'accesso alla CIGD

Possono presentare domanda i datori di lavoro che non possano usufruire degli altri strumenti ordinari previsti nel D. Lgs n. 148/15 o che ne abbiano esaurito il relativo plafond in materia di sospensione o riduzione d'orario



L'accesso è rivolto ai lavoratori subordinati, in qualsiasi forma contrattuale, qualificati come Operai, Impiegati, Quadri e Apprendisti, già in forza al 23 febbraio 2020, indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento

Procedura di accesso alla CIGD

I datori di lavoro presentano la domanda di concessione del trattamento d'integrazione salariale in deroga alla Regione Autonoma della Sardegna attraverso l'apposito applicativo reso disponibile sulla piattaforma telematica del Sistema Informativo Lavoro (SIL) non oltre 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. La presentazione della domanda potrà aver luogo a seguito dell'emanazione di apposito Avviso pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna. **(8 APRILE 2020)**

I datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti dovranno allegare alla domanda auto certificazione e l'accordo sottoscritto, anche telematicamente, con le Organizzazioni Sindacali Territoriali comparativamente più rappresentative in ambito nazionale, nel quale si da atto che il ricorso alla CIGD è necessario in conseguenza degli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico COVID-19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte nonché dell'impossibilità di fare ricorso per l'unità produttiva e per i lavoratori interessati dalla domanda alle tutele previste in materia di ammortizzatori ordinari.

Il datore di lavoro invierà, via AA.RR. o via mail certificata, ai Sindacati la richiesta che attiva la procedura di consultazione sindacale, con tutti gli elementi di valutazione (lavoratori interessati, qualifiche professionali, entità della riduzione e sua durata, valori della prestazione). Se l'accordo non si perfeziona nei tre giorni successivi, il datore di lavoro potrà comunque presentare l'istanza di CIGD alla Regione.

Il trattamento della CIGD è ammesso con il metodo del pagamento diretto da parte dell'INPS.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Cordialmente

Il Presidente
Sergio Cardia

ALLEGATI: Modulo autocertificazione per RAS;
Modulo consultazione sindacale;
Circolare INPS n. 47 del 28/3/2020;
Accordo Quadro;
Comunicazione al lavoratore
Comunicazione Agenzia Entrate

Tutte le notizie e documenti sul sito [WWW. agcisardegna.it](http://WWW.agcisardegna.it)